

Patto parasociale

del [•]

tra **Azienda Elettrica Ticinese**, Viale Officina 10, CH-6501 Bellinzona ("AET"),

il **Comune di Biasca**, rappresentato dal Municipio di Biasca, via Lucomagno 14, CH-6710 Biasca,

il **Comune di Gambarogno**, rappresentato dal Municipio di Gambarogno, via Cantonale 138, CH-6573 Magadino,

il **Comune di Locarno**, rappresentato dal Municipio di Locarno, Piazza Grande 18, CH-6600 Locarno,

il **Comune di Losone**, rappresentato dal Municipio di Losone, via Municipio 7, CH-6616 Losone,

il **Comune di Minusio**, rappresentato dal Municipio di Minusio, via San Gottardo 60, CH-6648 Minusio

e il **Comune di Muralto**, rappresentato dal Municipio di Muralto, via Municipio 3, CH-6600 Muralto

(congiuntamente i "**Comuni Promotori**")

(AET e i Comuni Promotori congiuntamente gli "**Azionisti**" o le "**Parti**", singolarmente un "**Azionista**" o una "**Parte**")

concernente la Società Elettrica Sopracenerina SA (SES), Piazza Grande 5, CH-6601 Locarno

Indice

Elenco degli Allegati.....	3
Premesse	4
1 Azioni e struttura dell'azionariato di SES.....	5
1.1 In generale.....	5
1.2 Diritti d'acquisto dei Comuni	5
2 Finanziamento e politica dei dividendi di SES	6
3 Politica industriale di SES.....	6
4 Organi di SES.....	7
4.1 Assemblea Generale.....	7
4.2 Consiglio di Amministrazione.....	7
5 Trasferimenti di Azioni SES	7
5.1 In generale	7
5.2 Condizioni per l'acquisto da parte dei Comuni.....	8
5.3 Diritto di prelazione (<i>Right of First Refusal</i>).....	8
5.4 Diritto di seguito (<i>Tag Along Right</i>)	9
5.5 Entrata o uscita di un Comune (o frazione di Comune o situazioni simili)	9
6 Durata	10
7 Disposizioni generali	10
7.1 Clausola di completezza	10
7.2 Trasferimento del Patto Parasociale.....	10
7.3 Modifiche al Patto Parasociale.....	10
7.4 Nessuna rinuncia	10
7.5 Clausola salvatoria.....	11
7.6 Comunicazioni.....	11
7.7 Diritto applicabile.....	12
7.8 Foro / Clausola arbitrale	12
7.9 Esempari	12
Allegato 1 – Definizioni.....	14
Allegato 2 – Numero di Diritti d'Acquisto conferiti da AET ai Comuni	15
Allegato 3 – Linee guida del piano industriale.....	16
Allegato 4 – Lettera di adesione al Patto Parasociale	18

Elenco degli Allegati

<u>Allegato 1</u>	Definizioni
<u>Allegato 2</u>	Numero di Diritti d'Acquisto conferiti da AET ai Comuni
<u>Allegato 3</u>	Linee guida del piano industriale
<u>Allegato 4</u>	Lettera di adesione al Patto Parasociale

Premesse

- A) Tramite SES Holding SA, Piazza Grande 5, CH-6601 Locarno (costituita sotto la ragione sociale PRH Holding SA, c/o Bär & Karrer SA, via Vegezzi 6, CH-6901 Lugano; "**SES Holding**"), AET e i Comuni di Biasca, Gambarogno, Locarno, Losone, Minusio e Muralto hanno acquistato il controllo della Società Elettrica Sopracenerina SA (SES), Piazza Grande 5, CH-6601 Locarno ("**SES**").
- B) Società Elettrica Sopracenerina SA (SES) è una società anonima di diritto svizzero, con sede a Locarno e un capitale azionario di CHF 16'500'000, suddiviso in 1'100'000 azioni nominative con un valore nominale di CHF 15 cadauna. SES è iscritta al Registro di commercio del Cantone Ticino con il numero d'ordine CH-509.3.000.041-6.
- C) SES Holding e SES intendono operare una fusione ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 lett. LFus, mediante la quale SES incorpora SES Holding (la "**Fusione**"). In considerazione della Fusione, le Parti hanno deciso di sostituire il patto parasociale del 22 agosto 2013 concernente SES Holding con il presente patto parasociale concernente SES (il "**Patto Parasociale**").
- D) A seguito della Fusione, le azioni di SES sono detenute dalle Parti come segue:

	% Azioni	# Azioni	Capitale Azionario
AET	70.89%	779'839	11'697'585
Comune di Biasca	4.25%	46'842	702'630
Comune di Gambarogno	0.13%	1'387	20'805
Comune di Locarno	8.65%	95'202	1'428'030
Comune di Losone	4.26%	46'839	702'585
Comune di Minusio	5.67%	62'320	934'800
Comune di Muralto	5.93%	65'232	978'480
Azioni proprie SES	0.22%	2'339	35'085
Totale	100%	1'100'000	16'500'000

- E) Il Patto Parasociale ha l'obiettivo di fissare i principi fondamentali delle relazioni tra le Parti nella loro qualità di azionisti di SES e i loro diritti e obblighi nei rapporti tra di loro e/o con SES. I termini in maiuscolo utilizzati nel Patto Parasociale vengono definiti nell'Allegato 1.
- F) Tutto ciò premesso, le Parti stipulano e convengono quanto segue:

1 Azioni e struttura dell'azionariato di SES

1.1 In generale

Il Patto Parasociale si applica a tutte le azioni presenti o future di SES che al momento dell'entrata in vigore del Patto Parasociale sono detenute da un Azionista o che nel corso della durata del Patto Parasociale vengono acquisite da un Azionista o una parte terza che aderirà al Patto Parasociale (le "**Azioni SES** "). A titolo di chiarezza, con la sottoscrizione della Lettera di adesione al Patto Parasociale (Allegato 4) una parte terza diventa una Parte ai sensi di questo Patto Parasociale.

Le Parti si impegnano a rispettare, in particolare in assemblea generale e nell'ambito del consiglio di amministrazione di SES, direttamente o indirettamente, le disposizioni del Patto Parasociale.

Nel caso di conflitti o discrepanze tra disposizioni del Patto Parasociale, dello statuto di SES o del regolamento d'organizzazione di SES, prevalgono tra le Parti le disposizioni di questo Patto Parasociale e, subordinatamente, quelle dello statuto, nella misura in cui tali conflitti o discrepanze riguardino diritti e obblighi tra le Parti e/o con SES.

1.2 Diritti d'acquisto dei Comuni

Fino al 31 dicembre 2014, i Comuni del comprensorio SES hanno il diritto di acquistare da AET, progressivamente, 218'839 Azioni SES, rappresentanti ca. il 19.89% delle Azioni SES emesse ("**Diritti d'Acquisto 1**"). A seguito dell'esercizio di tutti i Diritti d'Acquisto 1, la partecipazione di AET in SES rimarrebbe come minimo al 51% del totale delle Azioni SES emesse (= 561'000 Azioni SES).

Dal 1 gennaio 2015 fino al 31 marzo 2015, i Comuni del comprensorio SES avranno un ulteriore diritto d'acquisto su 231'000 Azioni SES detenute da AET (= 21% del totale delle Azioni SES emesse; "**Diritti d'Acquisto 2**"). I Diritti d'Acquisto 2 potranno essere esercitati solo sull'integralità del 21%. Ciò significa che i Comuni dovranno acquistare da AET complessivamente il 21% delle Azioni SES emesse, affinché i Diritti d'Acquisto 2 possano essere esercitati. In caso contrario AET ha la facoltà di mantenere la sua quota di maggioranza (51%) o di ridurla a piacimento (fino al 30%). In caso di esercizio integrale di tutti i Diritti d'Acquisto 1 e Diritti d'Acquisto 2, i Comuni deterranno quindi complessivamente il 69.78% delle Azioni SES e AET il 30%, il rimanente 0.22% essendo rappresentato dalle azioni detenute dalla SES stessa.

Il numero di Diritti d'Acquisto 1 e di Diritti d'Acquisto 2 che AET conferisce gratuitamente ai Comuni del comprensorio SES avviene sulla base dei consumi degli anni 2010, 2011 e 2012, come indicato all'Allegato 2. Ogni Diritto d'Acquisto 1 e ogni Diritto d'Acquisto 2 dà il diritto di acquistare un'Azione SES emessa. Il prezzo di esercizio sarà pari a CHF 64.75214756 per Azione SES, vale a dire il valore di costo per AET (CHF 63.79521927 = investimento di CHF 49'750'000 per le

49'750'000 azioni SES Holding che nella Fusione verranno scambiate con 779'839 Azioni SES), maggiorato dell'1.5%, al fine di remunerare il finanziamento di AET per il periodo dal 04 luglio 2013 al 31 dicembre 2013 (in assenza di dividendi per l'esercizio 2013), secondo il principio espresso nella Sezione 2 di questo Patto Parasociale. I Diritti d'Acquisto 1 e i Diritti d'Acquisto 2 conferiti ai Comuni del comprensorio di SES che non fanno parte del Patto Parasociale vengono conferiti come diritti in favore di terzi. Nel caso in cui un Comune – per qualunque motivo – non acquistasse le Azioni SES ad esso spettanti in base ai Diritti d'Acquisto di cui sopra, si applica per analogia la procedura di cui alla Sezione 5.3.

2 Finanziamento e politica dei dividendi di SES

La politica finanziaria di SES dovrà garantire un equilibrio finanziario sostenibile che permetta l'autofinanziamento di SES, e lo sviluppo di una corretta politica aziendale e, nel contempo, permetta ad AET ed ai Comuni di:

- sostenere i costi di finanziamento;
- ammortizzare il debito acceso presso terzi per finanziare l'investimento; e
- nel limite del possibile ottenere un'adeguata remunerazione del capitale investito.

A copertura dei costi di finanziamento per l'acquisto delle Azioni SES (sottoscrizione delle azioni SES Holding da parte di AET e dei Comuni Promotori e esercizio dei Diritti d'Acquisto da parte dei Comuni), le Parti intendono percepire un dividendo – nel rispetto dei principi sopra elencati – che remunererà di regola con un tasso del 3% annuo il proprio investimento. A titolo di chiarezza, il dividendo distribuito da SES è di spettanza delle Parti per l'intera durata del finanziamento da parte di queste ultime e gli altri Azionisti si impegnano a girare alla rispettiva Parte finanziatrice eventuali dividendi percepiti per il periodo del finanziamento (vedi anche Sezione 5.2).

Il credito di AET concesso a SES Holding per l'acquisto delle Azioni SES deve essere rimborsato non appena le capacità finanziarie di SES lo permettono.

Qualora l'autofinanziamento di SES non fosse sufficiente, le Parti si impegnano a procurare le necessarie risorse finanziarie in proporzione alle loro partecipazioni.

3 Politica industriale di SES

Le Parti si impegnano ad implementare le Linee guida del piano industriale di cui all'Allegato 3.

4 Organi di SES

Le Parti si impegnano a implementare in particolare i seguenti principi di *corporate governance* nello statuto e nel regolamento d'organizzazione di SES.

4.1 Assemblea Generale

Fino al 31 dicembre 2015, è prevista una maggioranza qualificata pari al 100% del capitale azionario emesso per la delibera di operazioni straordinarie quali ad esempio (i) la modifica dello scopo sociale; (ii) l'introduzione di azioni con diritto di voto privilegiato; (iii) la limitazione della trasferibilità delle azioni nominative; (iv) l'aumento autorizzato o condizionale del capitale azionario; (v) l'aumento del capitale con capitale proprio, mediante conferimento in natura o per un'assunzione di beni, e la concessione di vantaggi speciali; (vi) la limitazione o soppressione del diritto d'opzione; (vii) il trasferimento della sede; (viii) lo scioglimento; (ix) fusioni, scissioni, trasformazioni o acquisizioni; (x) la cessione della totalità o di una parte sostanziale degli attivi; (xi) la distribuzione di dividendi; e (xii) modifiche dello statuto. A partire dal 1° gennaio 2016, la maggioranza qualificata richiesta per la delibera delle operazioni straordinarie sopra elencate corrisponderà al 71% del capitale azionario emesso.

4.2 Consiglio di Amministrazione

Il consiglio di amministrazione di SES si compone fino a un massimo di 9 membri. Fintanto che AET manterrà almeno il 51% delle Azioni SES, le spetteranno 5 rappresentanti nel consiglio di amministrazione, mentre ai Comuni ne spetteranno 4. A compimento dell'esercizio integrale dei Diritti d'Acquisto 2 da parte dei Comuni, gli stessi avranno diritto a 6 rappresentanti e AET a 3.

Il consiglio di amministrazione istituirà una Commissione tecnica, il cui compito è di verificare la strategia e il piano d'investimenti di SES. La composizione della Commissione tecnica dovrà tenere conto di un'equa rappresentanza regionale. Un apposito regolamento ne disciplinerà il funzionamento.

5 Trasferimenti di Azioni SES

5.1 In generale

Le Parti si impegnano a non trasferire le proprie Azioni SES se non in conformità a quanto previsto nel Patto Parasociale.

Il trasferimento delle Azioni SES (vincolate come da statuto) richiede in ogni caso (i) l'approvazione del consiglio di amministrazione; (ii) la conformità con lo statuto di SES e il Patto Parasociale; e (iii) la sottoscrizione da parte del terzo acquirente della Lettera di adesione al Patto Parasociale (Allegato 4).

La messa in pegno o la concessione di qualsiasi diritto sulle Azioni SES sarà possibile solamente con l'accordo espresso di tutte le Parti, fatto salvo quanto previsto nel Patto Parasociale.

5.2 Condizioni per l'acquisto da parte dei Comuni

La cessione delle Azioni SES ai Comuni del comprensorio SES sarà soggetta:

- i) all'acquisto secondo le quote di cui alla Sezione 1.2, dei criteri di ripartizione delle Azioni SES di cui all'Allegato 2 e alla procedura di cui alla Sezione 5.3; e
- ii) alla sottoscrizione da parte del Comune acquirente della Lettera di adesione al Patto Parasociale (Allegato 4).

Le entrate (incluse quelle dovute all'esercizio dei Diritti d'Acquisto 1 e dei Diritti d'Acquisto 2 di cui alla Sezione 1.2) e le uscite nella compagine dell'azionariato di SES potranno essere stipulate durante l'anno ma avranno effetto solamente a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo. La cessione avviene "ex dividendo", ovvero il dividendo inerente l'esercizio concluso prima dell'acquisto delle Azioni SES sarà di spettanza del cedente.

5.3 Diritto di prelazione (*Right of First Refusal*)

Fatti salvi i limiti di cui alla Sezione 5.1, nel caso in cui uno degli Azionisti di SES (il "**Cedente**") dovesse decidere di cedere tutte o una parte delle proprie Azioni SES (le "**Azioni Offerte**") a un potenziale acquirente (incluso a un Azionista; il "**Potenziale Acquirente**"), gli altri Azionisti (i "**Beneficiari**") beneficeranno di un diritto di prelazione (il "**Diritto di Prelazione**") come segue: (i) prioritariamente, i Comuni in proporzione della loro quota; (ii) in subordine, AET e (iii) in ultimo rango, gli altri eventuali Azionisti. Il Diritto di Prelazione di un determinato Comune "in proporzione della propria quota" viene calcolato dividendo il numero delle Azioni SES detenute dal Comune in questione con il numero delle Azioni SES detenute da tutti i Comuni ("**Pro-Quota**").

Il Diritto di Prelazione dovrà essere esercitato con le seguenti modalità:

- i) Il Cedente dovrà inviare ai Beneficiari con copia a SES una comunicazione (la "**Comunicazione di Trasferimento**") contenente:
 - (a) l'indicazione del numero delle Azioni Offerte e della percentuale del capitale azionario che le Azioni Offerte rappresentano;
 - (b) il prezzo e le altre condizioni a cui il Cedente intende vendere le Azioni Offerte al Potenziale Acquirente; e
 - (c) il nome e l'indirizzo del Potenziale Acquirente.

- ii) I Comuni dovranno esprimere la propria intenzione di esercitare Pro-Quota il Diritto di Prelazione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al Cedente con copia a SES entro 90 giorni dalla ricezione della Comunicazione di Trasferimento ed entro i successivi 30 giorni dovranno sottoscrivere con il Cedente un contratto per la cessione Pro-Quota delle Azioni Offerite, soggetto alla condizione sospensiva dell'approvazione del consiglio di amministrazione di SES.
- iii) Qualora entro il termine di 90 giorni di cui sopra un Comune non esprima la propria intenzione di esercitare Pro-Quota il Diritto di Prelazione o nel caso in cui entro il termine di 30 giorni di cui sopra un Comune non sottoscriva un contratto per la cessione Pro-Quota delle Azioni Offerite, il Diritto di Prelazione si intenderà non esercitato e gli altri Comuni beneficeranno di un ulteriore Diritto di Prelazione sulla quota delle Azioni Offerite, sulle quali non è stato esercitato il Diritto di Prelazione di cui sopra. Qualora entro i termini di cui sopra l'ulteriore Diritto di Prelazione non venisse esercitato, AET e, in subordine, gli altri eventuali Azionisti beneficeranno di un Diritto di Prelazione su tutte le Azioni Offerite, sulle quali i Comuni non hanno esercitato Pro-Quota il Diritto di Prelazione. Qualora anche questi ultimi Diritti di Prelazione non venissero esercitati, il Cedente sarà libero di trasferire tutte le Azioni Offerite alle condizioni indicate nella Comunicazione di Trasferimento per un periodo di 180 giorni, successivo, rispettivamente, alla scadenza del termine di 90 o 30 giorni.

5.4 Diritto di seguito (*Tag Along Right*)

Nel caso in cui uno o più Cedenti intendano cedere la maggioranza del capitale azionario di SES a un Potenziale Acquirente, il/i Cedente/i ha/hanno l'obbligo di far sì che gli altri Azionisti possano vendere a loro volta la loro partecipazione alle stesse condizioni offerte dal Potenziale Acquirente (il "**Diritto di Seguito**"). Resta riservato il Diritto di Prelazione di cui alla Sezione 5.3. Le disposizioni sulle modalità dell'esercizio del Diritto di Prelazione di cui alla Sezione 5.3 si applicano *mutatis mutandis* all'esercizio del Diritto di Seguito.

5.5 Entrata o uscita di un Comune (o frazione di Comune o situazioni simili)

Nel caso di entrata di un Comune (o frazione di Comune o situazioni simili) nel comprensorio SES, gli altri Comuni si impegnano a offrire Pro-Quota il diritto di acquisire una quota di Azioni SES corrispondente al relativo consumo medio del Comune entrante nel triennio precedente in rapporto al consumo di tutti i Comuni al prezzo di CHF 64.75214756 (= 63.79521927 + 1.5%) per Azione SES, a cui vanno (i) aggiunti gli utili (e sottratte le perdite) per Azione SES e (ii) sottratti eventuali dividendi per Azione SES, registrati a partire dal 1° gennaio 2014. Il prezzo di vendita sarà inoltre a partire da questa data adeguato al rincaro sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo, così come pubblicato dall'Ufficio federale di statistica (indice base: dicembre 2010 = 100 punti; gennaio 2014 = 98.6).

Nel caso di uscita di un Comune dal comprensorio SES, il Comune uscente si impegna a trasferire le proprie Azioni SES agli altri Azionisti di SES al prezzo previsto dal paragrafo precedente, nelle modalità descritte alla Sezione 5.3.

6 Durata

Il Patto Parasociale ha validità a partire dalla data in cui la Fusione acquisisce validità giuridica, avrà una durata iniziale di 10 anni e verrà rinnovato automaticamente, di volta in volta, per un periodo determinato di 10 anni.

Un Azionista può uscire dal Patto Parasociale se dà disdetta nella forma di cui alla Sezione 7.6 con un preavviso di 12 mesi. In questo caso si applica il Diritto di Prelazione degli altri Azionisti prescritto alla Sezione 5.3.

Sono riservate le decisioni degli organi legislativi ed esecutivi competenti.

7 Disposizioni generali

7.1 Clausola di completezza

Il Patto Parasociale, inclusi gli Allegati e le Premesse che sono da considerare quali parti integranti dello stesso, costituisce l'intero accordo tra le Parti e sostituisce qualsiasi altra precedente pattuizione o accordo, orale o scritto.

7.2 Trasferimento del Patto Parasociale

Nessuna delle Parti potrà trasferire o assegnare la totalità o parti del Patto Parasociale o di qualunque diritto o obbligazione ivi contenuti, a meno che le Parti non vi abbiano preventivamente acconsentito per iscritto.

7.3 Modifiche al Patto Parasociale

Qualsiasi modifica e/o integrazione al Patto Parasociale, inclusa la modifica di questa clausola, sarà valida e vincolante solo se stipulata per iscritto e controfirmata dalle Parti.

7.4 Nessuna rinuncia

L'impossibilità da parte delle Parti di ottenere l'adempimento di una condizione o obbligo del Patto Parasociale, l'attesa o la procrastinazione nel far valere dei diritti previsti dal Patto Parasociale così come il mancato esercizio totale o parziale degli stessi non può essere considerata come una rinuncia a tali condizioni, obblighi o diritti, né ne annullerà il diritto alla pretesa di un suo futuro mantenimento.

Per essere valida, una rinuncia deve essere dichiarata per iscritto.

7.5 Clausola salvatoria

L'eventuale invalidità di singole clausole del Patto Parasociale non ne determinerà la nullità totale, fermo l'impegno delle Parti di sostituire le clausole eventualmente invalide con pattuizioni quanto più equivalenti possibili.

7.6 Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dal Patto Parasociale dovrà essere effettuata per iscritto, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, eventualmente anticipata via telefax o e-mail, e dovrà essere indirizzata:

- Se a AET: Azienda Elettrica Ticinese
Direzione
Viale Officina 10
CH-6501 Bellinzona

Fax: +41 (0)91 825 46 57
E-mail: info@aet.ch
- Se al Comune di Biasca: Municipio di Biasca
via Lucomagno 14
CH-6710 Biasca

Fax: +41 (0)91 874 39 21
E-mail: info@biasca.ch
- Se al Comune di Gambarogno: Municipio di Gambarogno
via Cantonale 138
CH-6573 Magadino

Fax: +41 (0)91 786 84 01
E-mail: comune@gambarogno.ch
- Se al Comune di Locarno: Municipio di Locarno
Piazza Grande 18
CH-6600 Locarno

Fax: +41 (0)91 751 11 77
E-mail: citta@locarno.ch
- Se al Comune di Losone: Municipio di Losone
via Municipio 7
CH-6616 Losone

Fax: +41 (0)91 785 76 01
E-mail: info@losone.ch

Se al Comune di Minusio: Municipio di Minusio
via San Gottardo 60
CH-6648 Minusio

Fax: +41 (0)91 743 12 89
E-mail: cancelleria@minusio.ch

Se al Comune di Muralto: Municipio di Muralto
via Municipio 3
CH-6600 Muralto

Fax: +41 (0)91 735 89 85
E-mail: comune@muralto.ch

7.7 Diritto applicabile

Il Patto Parasociale è retto dal diritto sostanziale svizzero.

7.8 Foro / Clausola arbitrale

Tutte le controversie derivanti dal Patto Parasociale o comunque collegate allo stesso, ivi comprese quelle concernenti la validità, la nullità, la violazione o la fine del Patto Parasociale, saranno risolte in via definitiva mediante arbitrato secondo il Regolamento svizzero d'arbitrato internazionale dell'Istituzione Arbitrale delle Camere Svizzere in vigore alla data in cui la richiesta d'arbitrato è depositata secondo il detto Regolamento.

Il numero degli arbitri è tre. La sede dell'arbitrato è Locarno. Il procedimento arbitrale si svolge in italiano.

7.9 Esemplari

Uno per ciascuna Parte.

firme sulla prossima pagina

Firme

Azienda Elettrica Ticinese

Luogo / Data

Comune di Biasca

Luogo / Data

Comune di Gambarogno

Luogo / Data

Comune di Locarno

Luogo / Data

Comune di Losone

Luogo / Data

Comune di Minusio

Luogo / Data

Comune di Muralto

Luogo / Data

Allegato 1 – Definizioni

AET	ha il significato di cui alla pagina iniziale.
Allegato	un allegato a questo Patto Parasociale.
Azioni Offerte	ha il significato di cui alla Sezione 5.3.
Azioni SES	ha il significato di cui alla Sezione 1.1.
Azionista/i	ha il significato di cui alla pagina iniziale.
Beneficiari	ha il significato di cui alla Sezione 5.3.
Cedente	ha il significato di cui alla Sezione 5.3.
Comuni Promotori	ha il significato di cui alla pagina iniziale.
Comunicazione di Trasferimento	ha il significato di cui alla Sezione 5.3.
Diritti d'Acquisto 1	ha il significato di cui alla Sezione 1.20.
Diritti d'Acquisto 2	ha il significato di cui alla Sezione 1.20.
Diritto di Prelazione	ha il significato di cui alla Sezione 5.3.
Diritto di Seguito	ha il significato di cui alla Sezione 5.4.
Fusione	ha il significato di cui alla Premessa C).
Parte/i	ha il significato di cui alla pagina iniziale.
Patto Parasociale	questo patto parasociale concernente le azioni di SES.
Potenziale Acquirente	ha il significato di cui alla Sezione 5.3.
Premessa	una premessa di questo Patto Parasociale.
Pro-Quota	ha il significato di cui alla Sezione 5.3.
SES	ha il significato di cui alla Premessa A).
SES Holding	ha il significato di cui alla Premessa A).
Sezione	una sezione di questo Patto Parasociale.

Allegato 2 – Numero di Diritti d'Acquisto conferiti da AET ai Comuni

(vedi tabella allegata)

Allegato 3 – Linee guida del piano industriale

Obiettivi

1. Ottimizzazione dei **costi di rete, dell'energia e generali** a beneficio dei clienti finali
2. Miglioramento della **qualità dell'approvvigionamento e del servizio** nel comprensorio SES
3. Garantire e sviluppare **posti di lavoro qualificati** nel comprensorio SES
4. Sviluppo del concetto "**multiutility**" in SES, laddove sostenibile e auspicato anche dai Comuni
5. Migliore sfruttamento delle **sinergie** di tutti gli attori del settore elettrico per consolidare **l'autonomia cantonale** e per sviluppare **nuovi prodotti** per il mercato ticinese
6. Coinvolgere i Comuni del comprensorio SES nelle scelte di **politica energetica**

Contenuti principali del piano industriale

1. Ottimizzazione dei costi di rete, dell'energia e generali a beneficio dei clienti finali
 - a. Sviluppo e sfruttamento di sinergie in ambito strategico e operativo nelle reti, per esempio
 - definizione di un piano d'investimento decennale sulle reti
 - gestione e standardizzazione delle manutenzioni reti
 - sviluppo congiunto di nuove soluzioni in ambito smart grid, smart metering, contatori, ...
 - b. In ambito energia, per esempio
 - ottimizzazione copertura fabbisogno energia elettrica
 - ricerca di sinergie per la vendita a consumatori finali in Ticino e fuori Ticino
 - sviluppo di prodotti e servizi
 - partecipazione congiunta in progetti/società di produzione d'energia elettrica, sostenibili economicamente

- c. In ambito costi generali, per esempio
 - creazione di servizi al cliente complementari fra le aziende
 - standardizzazione di servizi in ambito informatico
 - ottimizzazione servizi ausiliari, di logistica e gestione materiali
- 2. Miglioramento della qualità dell'approvvigionamento e del servizio nel comprensorio SES
 - a. Garantire la migliore sicurezza di rete possibile su tutto il territorio
 - b. Ottimizzazione e coordinazione degli investimenti di rinnovo e sviluppo delle reti ai vari livelli
 - c. Rinnovo e riordino delle sottostazioni 50/16 kV nel comprensorio
- 3. Garantire e sviluppare posti di lavoro qualificati nel comprensorio SES
 - a. Valorizzazione delle competenze professionali, secondo le mutate esigenze della clientela e del mercato; sviluppo di nuovi profili professionali per assecondare piani di sviluppo
 - b. Riassorbimento del know how attualmente delegato all'azionista Alpiq
 - c. Valutazione per una squadra unica di manutenzione impianti di risalita a fune per tutti gli impianti di AET, OFIMA, OFIBLE, SES
- 4. Sviluppo del concetto "multiutility" in SES a beneficio della clientela e dell'azienda stessa
 - a. sviluppo del prodotto calore e delle reti di teleriscaldamento tramite Calore SA: approfondimento dei vari progetti scegliendo i vettori ideali (secondo intendimenti PEC, con corretta ponderazione dei criteri economici)
 - b. sviluppo di progetti di risparmio di energia e consulenza ai clienti (modello AENEC e Enertì da affinare e ampliare) e ai Comuni (concetto "Città dell'energia"), collaborando con tutti gli attori cantonali coinvolti (Enertì, SUPSI, ...)
 - c. offerta ai Comuni di servizi per la gestione degli acquedotti (sorveglianza, picchetto, pulizia, manutenzione, fatturazione, ...)
- 5. Migliore sfruttamento delle sinergie di tutti gli attori del settore elettrico per consolidare l'autonomia cantonale e per sviluppare nuovi prodotti per il mercato ticinese
 - a. Esaminare la possibilità di un concetto comune in ambito elettromobilità
 - b. Allineamento delle condizioni applicate a prodotti/servizi complementari
 - c. Sviluppo di prodotti combinati energia elettrica/energia termica, specie per clienti industriali

Allegato 4 – Lettera di adesione al Patto Parasociale

[CARTA INTESTATA DEL COMUNE]

Società Elettrica Sopracenerina SA (SES)
Piazza Grande 5
CH-6601 Locarno

[LUOGO, DATA]

Lettera di adesione al Patto Parasociale concernente SES

Egredi Signori

Abbiamo ricevuto una copia del Patto Parasociale concernente SES sottoscritto in data [DATA] (il "Patto Parasociale", Allegato).

I termini in maiuscolo utilizzati in questa lettera hanno il significato ad essi attribuito nel Patto Parasociale.

Il Comune di [COMUNE] intende acquistare [NUMERO] azioni nominative di Società Elettrica Sopracenerina SA (SES), Piazza Grande 5, CH-6601 Locarno.

Se, e nella misura in cui il prospettato acquisto avrà effetto, il Comune di [COMUNE] dichiara di aderire irrevocabilmente ed incondizionatamente al Patto Parasociale con tutti i diritti e gli obblighi ivi connessi.

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dal Patto Parasociale dovrà essere indirizzata a: Comune di [COMUNE], [INDIRIZZO], [FAX], [E-MAIL].

Cordiali saluti

Comune di [COMUNE]

Allegato